

Statuto dell'Associazione di promozione sociale “Le Parole ritrovate trentine”

1) Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata **“Le Parole ritrovate trentine”**, con sede in Trento, Via Anzoletti n. 22.

2) L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori della salute mentale, dell'aggregazione sociale e della solidarietà.

A tale fine, l'Associazione potrà compiere ogni azione diretta a promuovere e a favorire la conoscenza e l'applicazione dei principi del 'fareassieme', attraverso la valorizzazione del sapere esperienziale di ciascuna persona e nel rispetto della assunzione della responsabilità personale. Ciò, in virtù della consapevolezza delle risorse di ogni individuo, anche se versante in condizione di obiettivo disagio, in quanto soggetto portatore di cambiamento come opportunità sempre possibile.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

In particolare, l'Associazione si propone di promuovere iniziative coerenti con il suo scopo primario consistenti in:

- Organizzare convegni, seminari e incontri sui temi della salute mentale e del “fare assieme”;
- Organizzare e partecipare ad iniziative informative e formative, con il coinvolgimento a vario titolo di utenti, familiari ed operatori di servizi;
- Organizzare eventi di sensibilizzazione in materia di disagio psichico, di contrasto allo stigma e al pregiudizio presenti nella collettività;
- Organizzare manifestazioni volte alla promozione della salute mentale ed al coinvolgimento della cittadinanza;
- Predisporre e realizzare progetti di solidarietà internazionale;
- Collaborare con altre Associazioni ed organismi, anche in ambito nazionale ed internazionale, aventi finalità di utilità e di solidarietà sociale;
- Collaborare con altri Enti, pubblici e privati, anche attraverso la stipula di rapporti contributivi e convenzionati.

3) Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli associati; il Presidente; il Consiglio Direttivo.

4) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e alla partecipazione alla vita associativa.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

5) Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. Contro l'eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello all'Assemblea.

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro trenta giorni dal termine di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione o in caso di mancato pagamento della quota associativa. Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello in Assemblea.

6) L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

7) L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

8) L'Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è presieduta e convocata almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, inviato almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In particolare, l'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio e sulla elezione del Consiglio Direttivo. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato ha diritto a un voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti..

9) Per la modifica dello statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10) Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di tre consiglieri eletti dall'Assemblea tra gli associati, con indicazione del Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o

dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione, con successiva ratifica dell'Assemblea ordinaria. Il consigliere cooptato rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato, mediante elezione assembleare. La carica di consigliere è gratuita. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

11) Al Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci, spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente nominato all'interno del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha durata triennale e può essere rieletto.

12) L'esercizio sociale dell'Associazione coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo predispose la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio dell'Associazione si compone di un rendiconto economico-finanziario. E' vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione; utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

13) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati;
- b) da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie.
- c) da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- e) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

14) Nel caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale.

15) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, alle norme codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.



